

Aumento di capitale in presenza di perdite nel diritto italiano

Il diritto italiano, come d'altronde anche quello svizzero, prevede che in caso di perdite rilevanti in una società di capitali come misura si riduca il capitale sociale. Infatti, quando risulta che il capitale di una SPA o SRL è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori, e in caso di inerzia il collegio sindacale, devono "senza indugi" convocare l'assemblea degli soci, alla quale devono sottoporre una relazione sulla situazione patrimoniale della società e proporre gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria dei soci che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale sociale in proporzione delle perdite accertate. In tal caso, si tratta di una riduzione di capitale obbligatoria. Quando la perdita è inferiore a un terzo, una eventuale riduzione di capitale è facoltativa. Queste riduzioni, comunque, sono soltanto "nominali", perché effettivamente non viene ridotto il patrimonio della società, ma soltanto il capitale sociale nominale.

Quando per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo è inferiore al minimo legale (attualmente: EUR 120.000 per la SPA, EUR 10.000 per la SRL), gli amministratori devono "senza indugi" convocare l'assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale.

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 122 del 18 ottobre 2011 ha precisato che, in materia di aumenti di capitale, nel caso in cui una società di capitali abbia maturato delle perdite, è possibile aumentare il capitale sociale, senza alcuna preventiva copertura della medesima perdita, ovvero senza preventiva riduzione del capitale sociale, se tale aumento ripristina la situazione patologica venutasi a creare. Quindi, anche se le perdite erodono il capitale al di sotto del minimo legale, sarà possibile procedere direttamente all'aumento dello stesso in modo tale da annacquare le perdite e riportarle sotto il livello di guardia.

Secondo la massima dei notai milanesi la deliberazione di un aumento del capitale non può essere impedita dalla presenza di perdite superiori al terzo del capitale, anche tali da ridurre il capitale stesso ad un importo inferiore al minimo legale previsto per le SPA e le SRL. L'aumento del capitale è legittimo dove "sia in grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il capitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale".

Pertanto, la massima elenca le ipotesi in cui l'aumento di capitale può essere disposto: (1) nel caso di perdite incidenti sul capitale per non più di un terzo; (2) nel caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, (a) se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale (i) in sede di "opportuni provvedimenti"; (ii) in qualsiasi momento antecedente l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo rispetto a quello in cui la perdita è stata rilevata; (iii) in sede di assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo rispetto a quello in cui la perdita è stata rilevata, a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre la perdita entro il terzo; (b) se il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea convocata dagli amministratori, a condi-

zione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre la perdita entro il terzo.

In conclusione, potrebbe non essere mai necessaria la preventiva riduzione del capitale sociale ad assorbimento delle perdite se l'aumento di capitale diretto ripristina le situazioni venutesi a creare che la massima definisce "patologiche", ossia la presenza di perdite superiori a un terzo del capitale. Nemmeno quando le perdite erodono il capitale al di sotto del minimo legale. Tale situazioni finora sono sempre state risolte riducendo in un primo momento il capitale sociale onde ottenere il riassorbimento completo delle perdite e subito dopo, in caso il capitale fosse inferiore al minimo legale, aumentandolo onde ripristinare il minimo di legge.

calderan@altenburger.ch